

CONSORZIO SIR – SOLIDARIETÀ IN RETE

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

Sede legale: Via Valla, 25 Milano

Iscritta al Registro Imprese di Milano, P.IVA e C.F. 13269100155

Capitale Sociale 432.852 Euro, versato per Euro 425.852

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS DEL 27 GENNAIO 2010 N. 39 E DELL'ART. 2429, C.2, CODICE CIVILE

Signori Soci

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. del Codice Civile sia quelle previste dall'art. 2409-bis del Codice Civile.

La presente Relazione unitaria contiene nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”* e nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile”*.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio d'esercizio della società Consorzio SIR – Solidarietà in Rete Consorzio di Cooperative Sociali, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.

A nostro giudizio, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024,

del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio della presente Relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il Bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una Relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle

circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale effettuata, come dagli stessi dichiarato nei principi di redazione della nota integrativa, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Giudizio ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.39/10

Gli Amministratori del Consorzio SIR sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2024, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio del Consorzio SIR – Solidarietà in Rete al 31 dicembre 2024 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d'esercizio del Consorzio al 31 dicembre 2024 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile, i Sindaci danno atto che, il Consorzio SiR ha svolto anche nel corso dell'esercizio 2024 la propria attività in ottemperanza allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale. In particolare, il Consorzio SiR ha continuato a svolgere l'attività principale nel settore dei servizi alle imprese socie, la gestione di servizi destinate a persone con disabilità, la gestione di ambulatori nel settore medico, consultivo e riabilitativo destinati sia a persone con disabilità che

normodotate, la gestione di servizi di inserimento lavorativo e servizi di formazione professionale a persone svantaggiate.

Alcune attività nei settori dei servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari sono state svolte per mezzo di alcune cooperative socie attraverso lo strumento del General Contractor e della co-produzione, attraverso strumenti giuridici ad hoc quali il Contratto di Rete.

Il Collegio Sindacale altresì ha preso atto dei criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento di tali finalità statutarie e mutualistiche in conformità al carattere cooperativo della Società, che sono stati illustrati dagli Amministratori nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2024.

Pur non trovando applicazione le norme di cui all'art. 2512 del Codice Civile, essendo il Consorzio costituito in forma di cooperativa sociale la cui mutualità prevalente è riconosciuta di diritto, il Collegio Sindacale attesta che nell'esercizio 2024, come in quello precedente, sono stati rispettati i parametri dell'operatività prevalente con i soci. A tal fine, in conformità all'art. 2513, comma 1 lett. a) e c) del Codice Civile, si precisa che i ricavi (voce A1 C.E.) per servizi interni a soci sono pari a euro 419.591 su un totale ricavi per servizi interni di euro 479.524 pari al 87,50%, mentre il costo della prestazione di servizi ricevuti (voce B7 C.E.) da soci è di euro 5.231.644 su un totale costi per servizi di euro 8.838.501 pari al 59,19%. Conseguentemente la media ponderata delle percentuali sopradette è pari al 60,65%.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. del Codice Civile

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal responsabile amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per affrontare eventuali conseguenze riconducibili all'incremento dei costi dell'energia, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 del Codice Civile.

Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 5, del Codice Civile il Collegio Sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore iscritto tra i costi di impianto e di ampliamento e tra i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale iscritti ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, del Codice Civile il Collegio Sindacale ha preso atto che esiste un valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello Stato Patrimoniale che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 10 anni in osservanza dei nuovi criteri stabiliti negli OIC..

I risultati della revisione legale del Bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente Relazione.

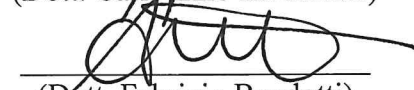
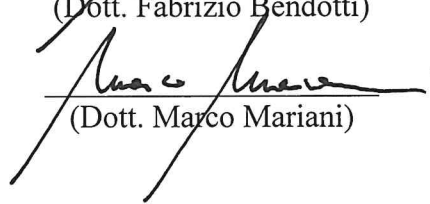
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori.

Milano, 11 aprile 2025

I SINDACI


(Dott. Carlo Ezio Invernizzi)
(Dott. Fabrizio Bendotti)
(Dott. Marco Mariani)